



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 81 del 10-12-2021

**Oggetto: ORDINANZA EX ART.50 DEL D.LGS. 267/2000
PER L'IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE
(CD. MASCHERINE) E ADOZIONE DI ALTRE MISURE
PREVENTIVE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.**

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid- 19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le più idonee ad impedire la diffusione del contagio;

Considerato che l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s. m. e i., in situazioni di emergenza sanitaria consente al Sindaco di intervenire quale rappresentante della comunità locale;

Atteso che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa

essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti”;

Considerato che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 convertito nella Legge 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all’ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella “zona bianca” ovvero l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed in particolare l'incremento della trasmissione del virus Sars Covid-2 a livello locale;

Considerato che con l’approssimarsi del periodo natalizio è presumibile che si creino situazioni di possibili assembramenti;

Dato atto della nota pervenuta dalla Direzione Generale dell’ULSS 2 Marca Trevigiana in merito alla situazione epidemiologica nel territorio asolano;

Considerata la necessità di adottare le misure preventive a tutela della salute pubblica;

ORDIN

A

che dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al miglioramento della situazione che verrà certificato dalle Autorità preposte di indossare anche all’aperto i dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. “mascherine”) in tutto il territorio comunale, ove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro, fatti salvi i soggetti esclusi dalla normativa vigente.

AVVER

TE

che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00 come previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

DISPONE

La trasmissione in copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Crocetta del Montello per il controllo della corretta ottemperanza.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura Ufficio

territoriale del Governo di Treviso.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso:

┆ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104/2010 oppure, in alternativa,

┆ entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 10.12.2021

Il Sindaco

*Dott.ssa Marianella Tormena
Documento firmato digitalmente*

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Certificati ed allegati eventuali se indicati nel testo